

obbligatoriamente: le università agrarie. E tra le forme, anzi la prima fra le forme che fu allora definita e proposta, fu quella della utenza a miglìoria, rinnovabile.

Io non voglio rinnovare la definizione, ehc credo di aver dato con esattezza. Ora, come è possibile, onorevole colleghi, io ripeto, concepire una forma di concessione coercitiva così fatta: io non esproprio il latifondo del barone X, ma lo obbligo a concedere una quota in utenza a miglìoria all'onorevole Mazzone che camperà quarant'anni (*Commenti*) un'altra, sì, all'onorevole Cerretti che camperà trenta, e queste quote man mano ritornano al proprietario in epoche l'una diversa dall'altra, ritornano al proprietario quando la utenza a miglìoria non sia rinnovabile. Questo è un assurdo evidentemente.

Quindi l'attribuzione di quote singole in utenza a miglìoria presume che il fondo appartenga già definitivamente all'istituto che concede: sono istituti del tipo dell'istituto di colonizzazione, istituti come provincie e comuni, come le università agrarie, che possono adottare questa forma di concessione. Certamente nel piano di bonificazione e quotizzazione che dà luogo alla espropriazione o anche alla concessione di enfiteusi perpetua; si può tener conto dell'uso della gestione che si vuol fare dei beni richiesti, e si può dire: io istituto di colonizzazione, io provincia, io comune, intendo richiedere in espropriazione, definitiva o in enfiteusi perpetua, questo latifondo, in quanto intendo divider in utenza fra queste categorie di lavoratori. Ed ecco perchè possono trovar sede anche nell'articolo 2. Ma non vi trovavano sede quando il disegno di legge era organicamente concepito, quando era una struttura organica fatta da persone che l'avevano studiata a tavolino e che non facevano colpi di testa, e non si divertivano a fare delle critiche per scopo esclusivamente critico.

Dunque l'utenza a miglìoria a me pare che rimanga adesso esattamente definita. È una forma di sub-concessione, se mai, che può anche avere carattere di concessione definitiva quando si tratta di terre pubbliche, di terreni che sono già in possesso dell'istituto di colonizzazione. Per esempio, può benissimo una cooperativa richiederla in utenza a miglìoria poichè non ci troviamo in presenza non di una persona fisica ma di un ente indefinito nel tempo, di un ente che non muore e può riprendere a volta a volta le quote che vengono restituite all'istituto concedente, che vengono cedute all'ente della colonizzazione, all'affittuario e agli altri lavo-

ratori. Questo è il tipo del godimento a miglìoria. Veniamo al godimento temporaneo: è veramente il tipo di contratto corrente in Sicilia. Parlo della Sicilia, perchè nella grande massa delle terre a latifondo che si trovano in Sicilia vi sono questi tipi di contratto e sono fatti ordinariamente per 14 anni, 18 anni, 29 anni. Ordinariamente si tratta non di veri e propri bonificamenti ma di arborizzazioni: si tratta di istituire dei vigneti o di fare dei mandorleti o degli oliveti, in cui l'ammortizzazione più lunga in ogni modo ha un termine fisso: 14, 18, 29 anni. Questi stabiliscono il godimento temporaneo che non ha nulla di diverso dalla locazione forzata, cioè quella locazione che il proprietario vuol fare ordinariamente, e può essere domandato da una cooperativa che sia fatto forzatamente.

Non vi è nulla di straordinario; e tutti questi attacchi, questi colpi di piccone che l'onorevole Valentini dice che facciamo al diritto classico, non mi paiono eccessivi; si tratta di fare per interesse pubblico per ragioni sociali, delle locazioni, di quelle che si fanno ordinariamente. Ecco perchè in tutti questi articoli io ho pregato il proponente di non parlare dell'utenza a miglìoria.

PRESIDENTE. Ma egli ne vuol parlare! Onorevole ministro dell'agricoltura, accetta l'emendamento dell'onorevole Aldisio?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. L'accetto.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella insiste perchè dall'emendamento Aldisio sia soppressa l'utenza a miglìoria?

DRAGO, *relatore*. Oppure chiedo, almeno, che sia rimaneggiata.

PRESIDENTE. L'ha ammessa nella prima fase, mi sembra.

DRAGO, *relatore*. Sì, tanto nell'articolo 15 quanto nell'articolo 15-bis.

PRESIDENTE. Dunque, ella chiede che sia soppressa l'utenza a miglìoria?

DRAGO, *relatore*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Vi sono, quindi, due emendamenti, uno dell'onorevole Caetani e l'altro dell'onorevole Aldisio.

L'onorevole Aldisio accetta l'emendamento dell'onorevole Piemonte.

Poichè l'onorevole ministro di agricoltura accetta l'emendamento dell'onorevole Aldisio, l'onorevole Caetani propone un emendamento a quello dell'onorevole Aldisio: « La concessione in utenza a miglìoria, ovvero in altra determinata forma di godimento temporaneo di cui alla lettera d) dell'articolo 2 ed in conformità delle norme stabilite all'articolo se-